Capitaneria di Porto di Molfetta

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

Ordinanza n.3 /2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

VISTA la propria ordinanza n. 41/2005 in data 14.06.2005 con la quale veniva disciplinata l'attività di ricognizione del fondale marino al fine di localizzare eventuali ordigni residuati bellici depositati sui fondali, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, a cura della ditta "Lucatelli" di Trieste;

VISTE le dichiarazioni prodotte in data 26.09.2005, 28.10.2005, 30.11.2005 e 31.12.2005 dalla ditta "Lucatelli" di Trieste con le quali la medesima comunicava le coordinate dei punti nei quali erano stati rinvenuti ordigni durante l'attività di ricognizione dei fondali;

VISTI i fax n. 18174 in data 28.09.2005, 20672 in data 28.10.2005 e 22922 in data 01.12.2005, con i quali venivano comunicati alla Prefettura di Bari ed a Maridipart Taranto le coordinate dei punti nei quali erano stati rinvenuti ordigni durante l'attività di ricognizione dei fondali da parte della ditta "Lucatelli" di Trieste;

VISTA la propria ordinanza n. 90/2005 in data 01.12.2005 con la quale, a seguito del rinvenimento di ordigni bellici da parte della ditta "Lucatelli" di Trieste all'interno del bacino portuale di Molfetta (delimitato dai seguenti punti:1) Lat. 41° 12'.924N – Long. 016° 36'.711E; 2) Lat. 41° 12' .613N – Long. 016° 36'.711E; 3) Lat. 41°12'.571N – Long. 016°35'.156 E; 4) Lat. 41°12'.924N – Long. 016°35'.137E) l'area in questione era stata preclusa alla pesca ed ad ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché alla sosta ed all'ancoraggio sino al termine delle operazioni di bonifica dell'area in parola;

VISTA la dichiarazione prodotta in data 03.01.2006 dalla ditta "Lucatelli" di Trieste con la quale comunicava, tra l'altro, la sospensione dei lavori a causa delle notevoli difficoltà riscontrate durante lo svolgimento delle operazioni di ricognizione dei fondali nell'area sopra richiamata, nonché il ritrovamento di ordigni situati all'interno di 54 aree aventi dimensioni di mt. 10 x 10 cadauna;

VISTO il foglio n.4415 in data 17.07.2008 della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, nel quale si dà atto che nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento, ex art.6 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.11.2007 con il Ministero dell'Ambiente, svoltasi in data 07.07.2008 presso la Regione Puglia, era stata acquisita la dichiarazione dell'ISPRA circa la validità scientifica e l'attualità della prospezione eseguita dalla ditta Lucatelli di Trieste nell'anno 2005;

VISTA la propria Ordinanza n.50/2008 in data 21.07.2008 con la quale era stata disciplinata l'attività di bonifica degli ordigni bellici da parte del nucleo SDAI di Maridipart Taranto nelle 54 aree segnalate dalla ditta "Lucatelli" di Trieste nell'anno 2005;

VISTI i fogli n.9761/08 in data 14.10.2008 e n.10340/08 in data 31.10.2008 con i quali l'ISPRA comunicava che nell'ambito dell'Accordo di Programma per la caratterizzazione e bonifica degli ordigni bellici di aree portuali pugliesi (stipulato tra Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, ISPRA e ARPA Puglia) si sarebbe proceduto ad effettuare attività di prospezione elettroacustica allo scopo di individuare i residuati bellici presenti nel porto di Molfetta, nell'area antistante lo stesso per un raggio di 500 metri dalle ostruzioni, nonché nell'area antistante "Torre Gavetone" del Comune di Molfetta;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 12.02.2009, in occasione della quale il Nucleo SDAI del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto di Taranto, nei casi di concomitante attività operativa dello stesso Nucleo, al di fuori dell'imboccatura del porto di Molfetta, con altri operatori subacquei, dettava le prescrizioni da porre in essere da parte di quest'ultimi per l'esecuzione in sicurezza di tali attività ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO il foglio n.016916 in data 20.04.2009 con il quale l'ISPRA comunicava che, facendo seguito alle prospezioni delle aree oggetto di caratterizzazione, era intenzione dell'istituto medesimo dare avvio ad una successiva fase di indagini, a mezzo operatori subacquei, che avrebbe avuto inizio presumibilmente a partire dalla fine del mese di aprile 2009;

VISTO il foglio n.028436 in data 02.07.2009 con il quale l'ISPRA comunicava che in data 08.07.2009 avrebbero avuto inizio le attività di indagini a mezzo operatori subacquei nell'area portuale di Molfetta, condotte dall'A.T.I. (associazione temporanea di imprese), costituita dalla ditta "Zannini Piergiorgio" di La Spezia (impresa capogruppo) e dalla "Sub Technical Edil Service" di Mola di Bari, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la caratterizzazione e la bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del Basso Adriatico;

VISTA la propria Ordinanza n.37/2009 in data 02.07.2009 con la quale veniva disciplinata l'attività di ricognizione dei fondali all'interno del bacino portuale di Molfetta e all'esterno dello stesso condotta per conto dell'ISPRA dall'A.T.I. (ditta "Zannini Piergiorgio" e "Sub Technical Edil Service");

VISTA la propria Ordinanza n.46/2009 in data 16.07.2009 con la quale veniva integrata e abrogata la precedente ordinanza n.37/2009, aggiungendo alle aree di ricognizione ivi previste anche lo specchio acqueo antistante la località "Torre Gavetone" di Molfetta, nell'ordinanza di che trattasi più precisamente individuata;

VISTO il foglio n.040922 in data 28.09.2009 dell'ISPRA avente ad oggetto "Accordo di Programma per la caratterizzazione e la bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico-Prospezione del porto di Molfetta: ritrovamento ordigni nel porto di Molfetta", con il quale l'Istituto in questione trasmetteva, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente, alla Direzione Marittima di Bari, all'ARPA Puglia, al CETLI di Civitavecchia, a Maridipart Taranto ed al Comune di Molfetta, l'elenco degli ordigni rinvenuti nel porto di Molfetta a seguito delle attività di prospezione eseguita per mezzo di operatori subacquei sino al 16.09.2009;

VISTA la nota s.n. datata 25.09.2009 con la quale la ditta "Piergiorgio Zannini", appaltatrice per conto dell'ISPRA dell'attività di prospezione a mezzo operatori subacquei, comunicava le coordinate geografiche degli ordigni bellici rinvenuti all'interno e all'esterno del porto di Molfetta durante l'attività di caratterizzazione e bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico effettuati per conto dell'ISPRA;

VISTO il fax n. 16.03.00/2363 R.I. in data 01.10.2009 con il quale questa Capitaneria di Porto comunicava le coordinate geografiche dei punti di ubicazione degli ordigni a Maridipart Taranto, alla Regione Puglia ed alla Prefettura di Bari, chiedendo di pianificare interventi di rimozione di detti ordigni nel quadro della bonifica sistematica prevista dal progetto per la caratterizzazione e bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico effettuati per conto dell'ISPRA;

VISTA la nota s.n. datata 05.11.2009 con la quale la ditta "Piergiorgio Zannini" comunicava le coordinate geografiche degli ordigni bellici rinvenuti in località "Torre Gavetone" del Comune di Molfetta durante l'attività di caratterizzazione e bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico effettuati per conto dell'ISPRA;

VISTO il fax n. 16.03.00/R.I. 2875 in data 09.11.2009 con il quale questa Capitaneria di Porto comunicava le coordinate geografiche dei punti di ubicazione degli ordigni a Maridipart Taranto, alla Regione Puglia ed alla Prefettura di Bari, chiedendo di pianificare interventi di rimozione di detti ordigni nel quadro della bonifica sistematica prevista da progetto per la caratterizzazione e bonifica da ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del basso Adriatico effettuati per conto dell'ISPRA;

VISTO il verbale di riunione del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico, ex art.6 dell'Accordo di Programma per la caratterizzazione e la bonifica da ordigni bellici al fine del risanamento ambientale del Basso Adriatico, in data 11.01.2010, con il quale l'ISPRA rappresentava le difficoltà di indagine incontrate nell'area di ingresso al porto di Molfetta (dovute alla particolare morfologia del fondale), zona interessata da un'elevata presenza di ordigni bellici, evidenziando la necessità di eseguire ulteriori indagini attraverso ispezione diretta a mezzo operatore subacqueo;

VISTA la propria ordinanza n.16/2010 in data 22.04.2010 con la quale venivano emanate, tra l'altro, norme di sicurezza attinenti l'utilizzo da parte del Nucleo SDAI di Maridipart Taranto, per esigenze istituzionali del medesimo, dello specchio acqueo portuale avente centro nel punto di coordinate geografiche φ 41°12,752' N – λ 016°35,110' E;

VISTA la propria ordinanza n. 91/10 in data 19.11.2010 che disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, le operazioni di dragaggio nel bacino portuale di Molfetta, comprensive delle fasi cosiddette: "prove di dragaggio" e "prima fase";

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i punti localizzati per la bonifica rispetto a quanto già individuato nelle vigenti ordinanze, tenuto conto delle variazioni occorse dall'inizio delle operazioni di bonifica, sia per i nuovi punti di localizzazione dei presunti ordigni bellici segnalati dalle ditte operanti sia perché per alcune aree le suddette ditte hanno rilasciato certificazioni di avvenuta bonifica;

RITENUTO opportuno riunire tutte le ordinanze che disciplinano le operazioni di bonifica del bacino portuale di Molfetta e dello specchio acqueo antistante, in modo da semplificare l'osservanza dei vigenti divieti e limitazioni a tutti gli utenti del

mare, al fine di garantire la sicurezza del personale operante e in generale di tutti i fruitori delle aree in questione;

VISTI gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, nonché nell'ambito dell'Accordo di Programma per la caratterizzazione e bonifica degli ordigni bellici di aree portuali pugliesi (stipulato tra Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, ISPRA e ARPA Puglia), negli specchi acquei posti all'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna nelle immediate adiacenze, meglio individuati dalla linea spezzata congiungente i punti le cui coordinate geografiche sono indicate nello stralcio planimetrico in "allegato 1" alla presente ordinanza, nonché nello specchio acqueo antistante la località "Torre Gavetone" del Comune di Molfetta, le cui coordinate geografiche dei punti delimitanti l'area sono indicate nello stralcio planimetrico in "allegato 2", nel corso dei lavori di ricognizione subacquea dei fondali sono stati individuati numerosi ordigni residuati bellici individuati dalle coordinate geografiche dei relativi punti elencati nell'allegato "3" alla presente Ordinanza.

ORDINA

ART.1

Nelle zone di mare di cui al RENDE NOTO e meglio individuate negli allegati stralci planimetrici (all.ti 1 e 2), che costituiscono parte integrante della presente ordinanza, e sino al termine dei lavori di bonifica, all'attualità già in corso da parte del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere, l'ormeggio lungo tutte le banchine portuali e l'ancoraggio nella rada di Molfetta, nei termini stabiliti dal vigente "Regolamento del porto di Molfetta" (approvato e reso esecutivo con ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008).
In deroga al citato regolamento, sino al termine dell'attività di bonifica, è temporaneamente vietato l'utilizzo del punto di fonda denominato "F6", di coordinate: lat.:41°13.3'N long.:016°35.2'E.
I Comandanti delle unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo alla stessa osservando un adeguato margine di sicurezza dai punti di coordinate geografiche elencati nell'"allegato 3" della presente ordinanza.
Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

ART.2

Durante l'espletamento delle operazioni di bonifica degli ordigni residuati bellici, condotte dal Nucleo SDAI nelle zone di mare indicate negli allegati n.1 e 2, in aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1, è vietata anche la navigazione e la sosta di qualsiasi unità non autorizzata per un raggio di 500 metri dal punto di immersione degli operatori subacquei del Nucleo SDAI.
Inoltre, ogni attività subacquea è vietata fino ad una distanza di 1000 metri dal punto di immersione dei sommozzatori del Nucleo SDAI.
Dette distanze, a seconda delle esigenze operative, potranno variare, secondo le disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo

delle Unita Navali del Corpo presenti in zona, su indicazione del citato personale del Nucleo SDAI.
I movimenti di entrata/uscita delle unità mercantili dal porto di Molfetta, durante le operazioni di bonifica, potranno avvenire esclusivamente a seguito di espresso nulla osta comunicato sempre dai sommozzatori della Marina Militare per il tramite dell'Autorità Marittima.

ART.3

Durante le operazioni di brillamento degli ordigni residuati bellici rinvenuti da parte del personale del Nucleo SDAI di Taranto, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità è fatto obbligo a tutte le unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 metri dal punto di brillamento e di attenersi alle eventuali diverse disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unita Navali del Corpo presenti in zona.
Ogni attività subacquea sarà vietata fino alla distanza di 2000 metri dal punto in cui avverrà il brillamento.

ART.4 (*)

Per esigenze istituzionali del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, impegnato nelle operazioni di bonifica degli ordigni residuati bellici nel porto di Molfetta, nello specchio acqueo/area demaniale marittima avente centro nel punto di coordinate geografiche Lat.41°12'40,8" N – Long. 016°35'05,2' E (Datum WGS 84) sono vietate:

- *le immersioni subacquee sportive ad una distanza inferiore a 1000 (mille) metri;*
- *le immersioni effettuate da parte di sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente o indirettamente nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta, che potranno essere autorizzate da questa Capitaneria di Porto, purchè a distanza non inferiore a 200 (duecento) metri dal punto considerato;*
- *lo stazionamento di persone e mezzi in superficie e a terra a meno di 50 (cinquanta) metri dal punto in questione;*
- *ogni attività di superficie nell'area avente centro nel punto considerato e raggio 50 (cinquanta) metri, all'interno della quale sarà consentito esclusivamente il transito al personale a vario titolo impiegato, direttamente o indirettamente, nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale.*

L'eventuale approvvigionamento e/o assemblaggio di materiali lapidei/massi prefabbricati da parte di mezzi navali impiegati nei lavori di realizzazione del nuovo porto commerciale dovrà avvenire a non meno di 50 (cinquanta) metri di distanza dal punto citato.
I sopra elencati divieti resteranno in vigore sino a diverse disposizioni dell'Autorità Marittima.

ART.5

Sono abrogate le ordinanze n. 90/05 in data 1.12.2005 e 50/08 in data 21.7.2008, nonché tutte le disposizioni che siano in contrasto con la presente ordinanza.

ART. 6

Per la necessaria pubblicità della presente ordinanza, oltre alla normale diffusione, si provveda all'affissione della stessa presso l'albo della Capitaneria di porto di Molfetta e del Comune di Molfetta, nonché l'inserimento sul sito istituzionale *www.guardiacostiera.it/molfetta* .

(*) articolo così modificato dall'ordinanza n°58/2012 del 19.07.2012

ART.7

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli art.1231, 1164 e 1174 dello stesso codice ovvero dall'art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.-

Molfetta, 03.02.2011.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Enrico CINCOTTI